

Roma, 17/11/2022

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

c.a.

Silvia Terzoli

Arch. Orsola Renata Maria Reillo

Via pec:

VA@PEC.mite.gov.it

E p.c.

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma

Via pec:

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: ID_VIP:7433 – *Progetto per la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG)*” (di seguito **“Progetto”**) – *Riscontro al Parere MIC.*

Spettabile Ministero,

il sottoscritto [Francesco Maria Battafarano], in qualità di legale rappresentante della Società Tep Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l. (p.iva: 11262920967; pec: tepfoggia4pv@legalmail.it) (di seguito **“Società”**), con sede legale in Corso Vercelli, 27 - 20144 Milano, espone quanto segue.

Con nota del 7/9/2021 acquisita il 13/9/2021, la Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto del Progetto.

Con Parere n. 60 del 16/9/2022, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'esito dell'istruttoria VIA, ha espresso **parere favorevole** circa la compatibilità ambientale del Progetto.

Al contrario, il Ministero della Cultura, con nota prot. 5078 del 28.10.2022, ha espresso *parere negativo confermando che il Progetto non intercetta beni culturali e paesaggistici*, limitandosi a richiamare previsioni (chiaramente non vincolanti) del piano paesaggistico regionale.

Con la presente nota la Società sottopone a Codesto Ecc.mo Ministero taluni dirimenti elementi che dimostrano come sia possibile/doveroso il rilascio di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, indipendentemente dal parere del Ministero della Cultura.

L'art. 20 del d. lgs. n. 199/2011 ha introdotto, in recepimento della direttiva UE 2018/2001, notevoli misure di semplificazione ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi per la realizzazione di impianti FER.

È stato in particolare introdotto l'istituto delle *aree idonee*, ossia quelle aree “*con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative*” (v. art. 2, lett. ggg)).

L'art. 20 sopra richiamato ha disciplinato l'iter di perimetrazione delle *aree idonee* stabilendo che “*Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, **sono considerate aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

[...]

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), **le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo**”.*

In sostanza, sono *ex lege* idonee all'installazione di impianti FER le aree del territorio nazionale: (i) non vincolate; (ii) che non presentano vincoli culturali (parte seconda del codice) e beni paesaggistici con dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136) in una fascia di rispetto di 1 km.

Applicando tali parametri, risulta in modo evidente che **l'area di Progetto è ex lege idonea**, come emerge dalla relazione allegata alla presente nota (**all. 1**).

Si consideri che il vincolo culturale *più vicino* all'Impianto dista 3,5 km, mentre il *bene paesaggistico* dista circa 15 km.

Rispetto alle conseguenze giuridiche della idoneità dell'area, trova applicazione l'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 ai sensi del quale “*a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, **ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale**, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio **non vincolante**”.*

L'art. 22 del d.lgs. n.199/2021 deroga espressamente all'art. 25 del T.U.A. (di cui costituisce norma speciale) secondo cui in sede di rilascio di VIA nazionale è richiesto il concerto tra

Ministero dell'ambiente e Ministero della Cultura. Detto altrimenti, con il citato art. 22 il legislatore ha ritenuto che nei casi in cui il progetto sia ubicato in area idonea non è più richiesto il concerto tra i due Ministeri coinvolti, essendo il parere del MiC non vincolante e sicuramente recessivo rispetto all'istruttoria condotta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC presso il Ministero dell'ambiente.

In conclusione, la Società richiede a Codesto Ecc.mo Ministero di voler rilasciare il provvedimento di VIA favorevole, per tutte le motivazioni *supra* espresse, indipendentemente dal parere del Ministero della Cultura che non è vincolante in quanto il Progetto è ubicato in area ex lege idonea.

Si resta ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

Tep Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l.

A89.IT.19.PG-L-0006 - ALLEGATO 1

RISCONTRO TECNICO AL PARERE MIC “FOGGIA 4”

1. Tema Agrivoltaico (pagg.4-5-14 del Parere)

Il progetto ID_VIP 7433 - Foggia 4 riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico in regime agrivoltaico, presentato per la prima volta in PAUR alla Provincia di Foggia nel mese di Agosto 2020, quando non vi erano indicazioni normative per la definizione di impianti fotovoltaici in regime Agrivoltaico o di “seconda generazione”. L’Impianto in oggetto è a tutti gli effetti rientrante in questa classificazione, così come oggi definita dalle “*Linee Guida in materia di Agri-voltaico*” del MiTE (27 Giugno 2022).

L’inquadramento nella tipologia agrivoltaico è stato confermato e asseverato da Tecnico Agronomo abilitato in data 02/09/2022, come da Asseverazione allegata (All. 1). Il progetto proposto si caratterizza, infatti, per l’integrazione della produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico installato su Trackers monoassiali (“inseguitori”) con la produzione agricola. Nel caso di specie si tratta di un Impianto da realizzarsi su area agricola di superficie totale recintata pari a circa 143.7 ettari (foglio mappa 44) i cui terreni ricadono in zona E (Zona Produttiva di tipo Agricolo) del Piano Urbanistico Generale del comune di Foggia attualmente destinati massimamente a seminativo.

L’Impianto prevede una produzione agricola di varie specie, quali: erbe officinali, fieno, trifogli, foraggi, specie mellifere con produzione di miele in loco, come dettagliato nella 2564_4145_A3_FG_PD_R20_Rev1_Relazione pedo-agronomica (All. 2). Questo consente il prosieguo dell’attività agricola sulla quasi totalità del terreno nella disponibilità del Proponente, essendo le coltivazioni scelte adatte per tipologia e altezza massima alla crescita anche nelle aree sottese ai moduli, non solo dunque tra le interfile, le quali hanno un ombreggiamento variabile durante la giornata dato il carattere di inseguitori solari delle strutture di sostegno.

Non si comprende pertanto la motivazione alla base della quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andra, Trani e Foggia con nota del 09/03/2022 afferma che l’impianto in oggetto “*comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio*” e che “*l’impianto proposto comprometterebbe il paesaggio descritto sotto molteplici punti di vista. Si evidenzia il grave impatto che un impianto di 143,7 ettari avrebbe all’interno di una porzione del paesaggio, relativamente ristretta...*”. Infatti tali affermazioni non tengono minimamente conto del carattere agri-voltaico del progetto proposto, né della sua completa reversibilità a fine vita.

Si specifica ulteriormente, come ampiamente e analiticamente descritto in tutta la documentazione di progetto, che le strutture di sostegno consistono in pali infissi nel terreno, il cui posizionamento non comporta alcuna modifica del suolo in fase di realizzazione e prevede inoltre il completo ripristino dello stato dei luoghi a fine vita dell’impianto.

2. Tema Archeologico (pag. 10 del Parere)

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andra, Trani e Foggia con nota del 09/03/2022 ha espresso forti perplessità sull’intervento poiché questo comporterebbe “*...un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell’area ...*”. Occorre immediatamente porre nella dovuta attenzione che - come la stessa Soprintendenza afferma - *le attività legate alla realizzazione dell’impianto non interferiscono direttamente con la perimetrazione dell’area a rischio archeologico*. E non potrebbe essere altrimenti atteso che l’area a rischio archeologico più vicina dista circa 100 m dalla perimetrazione SUD del sito che rappresenta, tra l’altro, una porzione minima del sito nella disponibilità del Proponente.

Anche il Regio Tratturo Celano Foggia dista ben 500 m dal sito di impianto, pertanto viene anche ampiamente rispettata la fascia di rispetto minima prevista da questo come indicata dal PPTR *Componenti Culturali e Insediative*.

Non si comprende, dunque, la motivazione di un parere contrario della Soprintendenza relativamente un intervento da realizzare su un'area non interessata dalla perimetrazione di aree a rischio archeologico.

3. **Rapporto con il PPTR (pagg. 14, 15 e 17 del parere)**

La Soprintendenza Speciale per il PNRR riporta i rilievi della Soprintendenza della Provincia di Foggia a pag. 14: ***“le criticità sono legate all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo...l’enorme quantità di superficie utilizzata ... pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell’impianto”***, mentre alle pagg. 15 e 17 evidenzia rispettivamente che: ***“... il sito prescelto non si presta alla installazione dell’impianto in quanto si configura come una rilevante forma di trasformazione del contesto generando molteplici impatti visivi sulle componenti del paesaggio come anche in termini di occupazione di suolo di riduzione del manto vegetale preesistente e di alterazione della trama agraria”***, concludendo che l'impianto per come progettato e proposto in valutazione ***non si integri con l’orientamento delle direttrici e delle giaciture territoriali del sito in questione*** e - addirittura – che ***“l’impianto di cui trattasi (è) foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal PPTR”***.

A tale proposito si precisa che gli impianti fotovoltaici di seconda generazione, concepiti in regime Agri-voltaico, hanno il preciso scopo di coniugare l’esigenza di produrre energia pulita da fonte rinnovabile in maniera sostenibile con quella di mantenere la vocazione agricola dei terreni, nel rispetto del paesaggio in cui tali terreni sono inseriti. A tale scopo il progetto in esame presenta elementi fortemente volti alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, poiché: (i) mantiene coltivata la quasi totalità del terreno utilizzato per il progetto (fatta eccezione solo per la presenza dei manufatti e della viabilità interna); (ii) incrementa la presenza di specie mellifere e la presenza di api, quale ulteriore elemento di tutela e protezione dell’ambiente; (iii) incrementa la presenza di vegetazione, essendo stata proposta una fascia mitigativa arborea, volta a mitigare alla vista la presenza dell’impianto. Data la conformazione totalmente pianeggiante dell’intero territorio, infatti, la vista dell’impianto risulta efficacemente mitigata dall’intervento di piantumazione della fascia di mitigazione previsto, volto proprio a preservare la percezione visiva del paesaggio.

Peraltro, com’è agevole verificare dalla Figura 2.2. *Localizzazione dell’area di intervento su ortofoto* riportata nel Parere alla pag. 13, oltre a quanto sopra precisato in merito alla natura di Impianto Agrivoltaico, non risulta alcuna alterazione di trama agraria, atteso che – al contrario – il progetto segue perfettamente la caratterizzazione delle zone agrarie interessate.

Si ritiene, pertanto, che l’Impianto proposto coniughi adeguatamente e nel rispetto delle regole vigenti l’esigenza del Paese di produrre autonomamente energia da fonti rinnovabili in maniera sostenibile, con la protezione del paesaggio, dell’ambiente e delle attività agricole.

Da ultimo si rileva che il PPTR della Regione Puglia è datato rispetto ai progressi tecnici e tecnologici che hanno riguardato gli impianti fotovoltaici (oggi si parla non a caso di Fotovoltaico di seconda generazione, o, meglio, di Agrivoltaico, di cui nel PPTR non v’è traccia), risultando ampiamente superata l’impostazione restrittiva del loro sviluppo su aree agricole ove, per l’appunto, si tratti di Impianti che si caratterizzano per la particolare connotazione agrivoltaica. In siffatte ipotesi si è in presenza, infatti, di un istituto “nuovo”, l’agrivoltaico, che è dotato di caratteristiche sue proprie rispetto al fotovoltaico, e dal quale risulta per progressiva gemmazione, non potendosi in alcun modo prospettare tra i due un mero rapporto di genere a specie.